



COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI - I.C.I.**

- Approvato dal C.C. con deliberazione n.20 del 31.07.2002
- Modificato dal C.C. con deliberazione n.14 del 30.04.2007

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.**

INDICE :

DESCRIZIONE

CAPO I

NORME GENERALI

Oggetto e scopo del regolamento	art.1
Soggetto passivo	art.2
Terreni considerati non fabbricabili	art.3
Esenzioni	art.4
Abitazione principale	art.5
Pertinenza dell'abitazione principale	art.6
Valore aree fabbricabili	art.7
Immobili strumentali delle cooperative agricole	art.8
Validità versamenti dell'imposta	art.9
Termini per i versamenti - Differimenti	art.10
Tutela del contribuente	art.11

CAPO II

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Compenso incentivante al personale addetto	art.12
--	--------

CAPO III

NORME FINALI

Pubblicità	art.13
Norme di rinvio	art.14
Entrata in vigore	art.15

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili.

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo deve dedicare all'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente almeno ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 52% del complessivo reddito imponibile IRPEF dichiarato per l'anno precedente.
4. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarati entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta.
5. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Art. 4 **Esenzioni.**

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti da detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 **Abitazione principale**

1. Oltre quelle previste dalla legge, si considera abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- c) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta (figli, genitori), a condizione che sia destinata ed effettivamente utilizzata dagli stessi quale abitazione principale e **residenza anagrafica.**

2. La detrazione per l'abitazione principale spetta fino alla capienza per ciascun immobile.

3. Per ottenere l'agevolazione, decorrente dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui la concessione ha avuto luogo, il proprietario è tenuto a presentare apposita denuncia di variazione ici entro il 30 giugno dell'anno d'imposta.

Art. 6 **Pertinenza dell'abitazione principale.**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera pertinenza dell'abitazione principale: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o distaccati in altro sito, purchè asserviti all'abitazione principale, anche se distintamente iscritti in catasto. Tale agevolazione è limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale.

2. L'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 7
Valore aree fabbricabili.

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

*

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.	
	L.	Euro
ZONA "A"	85.000	43,90
ZONA "B"	85.000	43,90
ZONA "B1" - NON LOTTIZZATA	25.000	12,91
ZONA "B1" - COMPARTO "A"	60.000	30,99
ZONA "B1" - COMPARTO "B"	60.000	30,99
ZONA "B1" - COMPARTO "C"	60.000	30,99
ZONA "C" - NON LOTTIZZATA	20.000	10,33
ZONA "C1" - NON LOTTIZZATA	20.000	10,33
ZONA "C1" - COMPARTO "1"	60.000	30,99
ZONA "C1" - COMPARTO "2"	60.000	30,99
ZONA "C1" - COMPARTO "3"	60.000	30,99
ZONA "C2" - NON LOTTIZZATA	20.000	10,33
ZONA "D" - NON LOTTIZZATA	4.000	2,07
ZONA "D" - AREA P.I.P.	8.000	4,13

2. Fino al 1° gennaio dell'anno successivo i lotti ricadenti nelle zone "B1" e "C1" lottizzate, non suscettibili di fatto di edificabilità, beneficiano dell'abbattimento del 20% della base imponibile ai fini ici.

- *3. Fino al 1° gennaio dell'anno successivo i lotti ricadenti nelle zone "C"- "C1"- "C2"- "B1" -non lottizzate - beneficiano della riduzione del 20% della base imponibile ai fini ici.

4. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

- *5. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 8
Immobili strumentali delle cooperative agricole

1. Riconosciuto il valore sociale ed economico delle cooperative agricole nell'ambito comunale, si considerano non imponibili i fabbricati strumentali utilizzati dalle stesse cooperative nello svolgimento della loro attività principale.

Art.9
Validità versamenti dell'imposta

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti cumulativamente da uno dei contitolari anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, si considerano regolarmente eseguiti.

Art. 10
Termini per i versamenti - Differimenti.

1. I termini per i versamenti e le rateizzazioni del pagamento di una rata ICI in scadenza sono differiti, nel caso in cui si verifichino le condizioni sotto riportate:

a) di sessanta giorni, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico, derivanti dalla scomparsa della persona o delle persone produttrici del reddito familiare, nei trenta giorni precedenti la scadenza del pagamento.

b) di sei mesi nel caso di calamità naturali di grave entità.

Art. 11
Tutela del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

CAPO II
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 12
Compenso incentivante al personale addetto.

1. Ai sensi dell'art.59 - 1° comma - lett.p) del D.Lgs. n.446/1997, al personale addetto all'Ufficio Tributi o comunque alla gestione delle attività e delle procedure inerenti la liquidazione e l'accertamento del tributo o alla realizzazione di particolari programmi o progetti secondo gli indirizzi ed i criteri direttivi che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale, è attribuito un compenso incentivante.

2. L'ammontare di tale compenso viene determinato dalla Giunta Comunale in misura percentuale sul totale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili risultante in ciascun anno dall'attività di liquidazione e accertamento (imposta liquidata o accertata, sanzioni, interessi), che potrà essere effettuata con utilizzazione diretta della struttura comunale o con affidamento dell'incarico a ditta o studio esterni.

CAPO III
NORME FINALI

Art. 13
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 14
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 504 / 92 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, lo Statuto Comunale e i Regolamenti Comunali.

Art. 15
Entrata in vigore del regolamento.

1. **L'articolo 11 del presente regolamento sarà applicato a partire dall'anno d'imposta 2000.**
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

*** Valori modificati con delibera della Giunta Comunale n.103 del 23.5.2005, in vigore dal 1° 1.2005:**

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
ZONA "A"	€ 56,52
ZONA "B"	€ 56,52
ZONA "B1" NON LOTTIZZATA	€ 15,28
ZONA "B1" COMPARTO A	€ 40,59
ZONA "B1" COMPARTO B	€ 40,59
ZONA "B1" COMPARTO C	€ 40,59
ZONA "C" NON LOTTIZZATA	€ 12,23
ZONA "C1" NON LOTTIZZATA	€ 12,23
ZONA "C1" COMPARTO 1	€ 40,59
ZONA "C1" COMPARTO 2	€ 40,59
ZONA "C1" COMPARTO 3	€ 40,59
ZONA "C2" NON LOTTIZZATA	€ 12,23
ZONA "D" NON LOTTIZZATA	€ 2,91
ZONA "D" AREA P.I.P.	€ 8,26

*** Modificato con deliberazione del C.C. n.14 del 30.4.2007 nel seguente modo:**

art.7 - comma 3 -

“Fino al 1° gennaio dell’anno successivo i lotti ricadenti nelle zone “C” – “C1” – “C2” – “B1”- non lottizzate – beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile ai fini icti”.

art.7 - comma 5 -

“I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

In assenza di modifiche i valori si intendono confermati per l’anno successivo”.